

## ACCORDO SINDACALE

\* \* \*

In Bolzano, addì 10 dicembre 2009, presso la sede di Assoimprenditori Alto Adige:

TRA

**CROCE BIANCA WEISSES KREUZ ONLUS**, rappresentata dal Direttore dott. Ivo Bonamico, assistita da AssolImprenditori Alto adige, rappresentata dal dott. Andrea Marsonet;

E

Le Organizzazioni Sindacali provinciali:

- **ASGB**, rappresentata dal sig. Markus Dibiasi;
- **CGIL/AGB**, rappresentata dal sig. Michele Barbieri;
- **SGBCISL**, rappresentata dal sig. Günther Patscheider;

concordano, in sostituzione dell'Accordo 19 aprile 1996, il quale si intende integralmente abrogato e privo di qualsiasi effetto, al fine della costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). coerentemente alla struttura organizzativa della Croce Bianca e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, in applicazione dell'Accordo Provinciale del 10.4.1995 tra l'Associazione industriali (oggi Assoimprenditori Alto Adige) e le sopraindicate Organizzazioni sindacali nonché del successivo Accordo del 13.11.1995 in tema di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed il recente TU in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.),

### Si conviene quanto segue:

1. Il presente accordo disciplina le modalità integrative per la costituzione della RSU e del RLS della Croce Bianca, che costituisce un'unica unità produttiva;
2. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 20.12.1993, un'unica RSU, tenuto conto della seguente specificazione: il numero dei componenti della RSU sarà pari a 3 unità;
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a designare tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), previsti dall'art. 46 del TU 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, i quali non saranno individuati all'interno dei componenti della RSU ma eletti separatamente: i permessi per i rappresentanti per la sicurezza non potranno essere superiori a 30 ore annue ciascuno (esclusa la formazione obbligatoria).

Le parti firmatarie del presente accordo confermano inoltre che con il medesimo nulla hanno inteso variare rispetto alla disciplina contrattuale relativa all'utilizzazione dei permessi sindacali; nel contempo convengono che il monte ore dei

permessi retribuiti di tutti i membri della RSU sarà complessivamente pari a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente in forza alla Croce Bianca.

Con il presente accordo di armonizzazione si è inteso regolamentare il numero dei componenti della RSU, la designazione del rappresentante per la sicurezza ed il rispettivo monte ore, mentre per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alla disciplina degli Accordi interconfederali vigenti.

Con il presente accordo si riconferma inoltre la piena titolarità alla negoziazione in sede aziendale delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo e della RSU, che verrà costituita secondo quanto convenuto con il presente accordo.

Le OOSS firmatarie del presente accordo si impegnano a comunicare la nomina dei componenti della RSU alla Direzione della Croce Bianca per tramite di AssolImprenditori secondo il verbale di accordo provinciale del 10.4.1995.

Il presente accordo ha durata e vigenza per 4 anni e verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non venisse disdetto da una delle parti tre mesi prima della relativa scadenza.

\* \* \*

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Bolzano, 10 dicembre 2009**


**CROCE BIANCA WEISSES KREUZ**

**ASSOIMPREDITORI**

**ASGB**

**CGIL/AGB**

**SGBCISL**

The image shows five horizontal lines representing signature lines. Each line has a handwritten signature written over it. The signatures are in black ink and vary in style, from cursive to more blocky. The first signature is the most prominent and appears to be the most formal. The other four signatures are less distinct but clearly legible as individual marks.